REGOLAMENTO (CE) N. 1961/2000 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 30 e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 [4], prevede all'articolo 10 varie misure volte ad assicurare il controllo dei quantitativi oggetto dei titoli rilasciati e, in particolare, la facoltà di sospendere il rilascio dei titoli. L'esperienza mostra che è opportuno ampliare la possibilità di sospendere la presentazione delle domande in modo da evitare operazioni inutili agli operatori, alle autorità nazionali e alla Commissione.

(2) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 174/1999 ha differenziato per zone di destinazione la concessione delle restituzioni per l'esportazione di formaggi. In seguito alla modifica dei tassi di restituzione per talune di queste destinazioni, occorre adeguare la definizione delle zone interessate.

(3) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 fissa le disposizioni concernenti l'esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti tariffari. Malgrado il fatto che, a partire dal 1º luglio 2000, i tassi delle restituzioni per taluni formaggi esportati verso gli Stati Uniti d'America siano stati azzerati, la presentazione di un titolo di esportazione e il deposito di una cauzione sono indispensabili anche per queste esportazioni, al fine di consentire un funzionamento soddisfacente del regime. Occorre pertanto adeguare in questo senso le disposizioni relative.

(4) Occorre inoltre precisare che l'attribuzione dei titoli sulla base dei criteri previsti all'articolo 20, paragrafo 3, deve essere decisa secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(5) Dato che la presentazione delle domande per i titoli di esportazione di cui all'articolo 20 è prevista per la metà di settembre 2000, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati comunicati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione (*) e sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b).

2. Una o più delle misure particolari di cui al paragrafo 3 possono essere adottate nel caso in cui il rilascio dei titoli:

a) provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione, per il periodo di 12 mesi in causa o per un periodo inferiore da stabilirsi ai sensi dell'articolo 11,

o

b) non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa,

o

c) provochi una distorsione della concorrenza tra gli operatori.

Ai fini del primo comma, per il prodotto in oggetto si tiene conto segnatamente del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e, in particolare, dell'andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni di esportazione.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.
[3] GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.
[4] GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

3. Nei casi contemplati al paragrafo 2 la Commissione può decidere, per il prodotto o i prodotti interessati:

a) di respingere in tutto o in parte le domande pendenti per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;

b) di applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di attribuzione; se ai quantitativi richiesti viene applicato un coefficiente inferiore a 0,4, l'interessato può chiedere, entro un termine di tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione che fissa il coefficiente, l'annullamento della sua domanda di titolo e lo svincolo della cauzione;

c) di sospendere la presentazione delle domande di titoli per cinque giorni lavorativi al massimo.

La Commissione può inoltre decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999:

a) di sospendere la presentazione delle domande di titoli per il prodotto o i prodotti interessati per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;

b) di fissare restituzioni mediante gara, dopo il periodo di sospensione della presentazione delle domande o il rifiuto delle stesse, per i prodotti dei codici NC 0402 10 19, 0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 e 0405 10 19. I titoli sono assegnati in conformità.

(*) GU L 174 del 9.7.1999, pag. 3.»

2) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del paragrafo 1 sono definite le zone seguenti:

— zona I: i codici di destinazione 055, 060, 070 e da 091 a 096 (incluso),

— zona II: i codici di destinazione da 072 a 083 (incluso),

— zona III: il codice di destinazione 400,

— zona IV: tutti gli altri codici di destinazione.»

3) L'articolo 20 è modificato come segue:

a) Il primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Qualsiasi esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

Entro un termine da determinare, gli interessati possono richiedere un titolo di esportazione provvisorio per l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno civile successivo, costituendo una cauzione di importo pari al 50 % del tasso fissato all'articolo 9, con un minimo di 9 EUR per 100 kg.»

b) La frase introduttiva del paragrafo 3 è modificata come segue:

«3. Qualora siano richiesti titoli provvisori per quantitativi di prodotti superiori ad un contingente di cui al paragrafo 1 per l'anno considerato, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, può procedere come segue:»

c) Il testo del paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le disposizioni del capitolo I, ad eccezione della prima frase dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 10, si applicano ai titoli definitivi. Tuttavia, il periodo di validità dei titoli di cui all'articolo 6 non può superare la fine dell'anno in questione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione